



**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE INIZIALE DEL PERSONALE DOCENTE DELLE  
SCUOLE SECONDAIRE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO ACCADEMICO 2024/2025**

**Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi**

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, con sede legale in Roma, Via Don Carlo Gnocchi 3 – 00166 Roma, codice fiscale n. 09073721004, Legale Rappresentante Professor Avv. Giovanni Puoti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e con delega di firma il Coordinatore del Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi (CISF) Prof. Francesco Maria Melchiori, d'ora in poi denominata "Università";

E

(denominazione Istituzione/Ente)

L'ISTITUTO SCOLASTICO SPINETOLI - MONSAMPOLO DEL TRONTO - ACQUAVIVA PICENA, Codice meccanografico APIC 80600P, con sede in MONSAMPOLO DEL TRONTO alla via P.ZZA BACHELET SNC, PROV. AP, CAP. 63077, Cod. Fisc. 80006110711, nel seguito più semplicemente denominato "Istituto", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. MAURIELLO PAOLO nato/a a [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la sua carica presso l'Istituto SPINETOLI - MONSAMPOLO D. TR. - ACQUAVIVA P.

**PREMESSO**

- che presso il Centro interdipartimentale per i Servizi Formativi dell'Università Niccolò Cusano Telematica – Roma si svolgono i percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2024/2025, come da D.M 339 del 07/02/2024, e che il D.P.C.M. 4 agosto 2023, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 2 bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che ha definito i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA e per quella corrispondente a 36 CFU, in ordine ai quali assumono rilievo le attività di tirocinio diretto e indiretto che non possono essere inferiori a 20 CFU/CFA nel primo caso e 13 CFU/CFA nel secondo, e devono necessariamente essere acquisite dai corsisti per conseguire l'abilitazione;
- che per lo svolgimento delle attività di tirocinio, i Centri universitari accreditati dall'ANVUR si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità e di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor dei tirocinanti presso le istituzioni scolastiche. L'incarico di tutor coordinatore è conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'art. 2 -bis, comma 7, del decreto legislativo.



CUNIVERSITÀ  
CUSANO

che l'Istituto è accreditato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la regione MARCHE, per l'accoglienza di tirocinanti per il Tirocinio afferente al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti, ovvero intende ospitare tirocinanti poiché in possesso dei requisiti all'art 6 del DM 30 novembre 2012, n. 93;

che l'Istituto dichiara di possedere i requisiti, strumentali, strutturali, di risorse umane, di attività svolte negli anni, e di tutte le condizioni necessarie ad accogliere il tirocinante e supportare le sue necessità formative, come previsto dagli allegati A e B al D.M. 93/2012;

(barrare la casella  corrispondente alla propria situazione)

#### VISTO

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e ss.mm.ii;
  - l'art. 11 del citato D.M. n. 249/2010 che stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di: a) tutor coordinatori e b) tutor dei tirocinanti;
  - l'art. 12 del soprarichiamato D.M. n. 249/2010, nelle parti in cui prevede che "per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università [...] stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche [...] a tal fine accreditate e che "ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti";
  - il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011
  - il D.M. 20 giugno 2014 n. 487
  - il Dlgs 13 aprile 2017 n. 59;
  - il D.P.C.M. 4 agosto 2023;
  - il Decreto Ministeriale n. 256 del 28 dicembre 2023;
  - il Decreto di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione iniziale dei docenti A.A. 2023/2024 n. 339 del 07/02/2024
  - il Decreto del Ministero dell'università e della ricerca 22 aprile 2024 n. 621;
  - la lettera di intenti MIM Protocollo nr. 7845 - del 28/06/2024;
  - i Decreti Ministeriali n. 156 del 24-02-2025 e n. 367 del 18-04-2025 che definiscono i posti a disposizione per i percorsi abilitanti per l'a. a. 2024/25 per l'Università Niccolò Cusano.
  - il verbale del 25/03/2025, con il quale la Giunta del CISF ha approvato il presente testo di convenzione.
- Tutto quanto innanzi richiamato e premesso,



**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto della Convenzione**

L'Istituto è disponibile ad ospitare i corsisti iscritti ai percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2024/2025 nel quadro delle normative citate in premessa. L'Istituto e l'Università si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio diretto e in coordinamento con quelle di tirocinio indiretto”.

**Art. 2 - Finalità e attività di tirocinio**

L'Istituto e l'Università si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio didattico diretto previsto dal D.P.C.M. 4 agosto 2023 art. 7 per qualificare il profilo professionale in uscita e la funzione del docente abilitato nonché la relativa formazione professionale con una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi per progettualità ed esperienze concrete. Lo stesso D.P.C.M. prevede che l'acquisizione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) di tirocinio diretto, corrisponda a un impegno in presenza nei gruppi-classe pari ad almeno dodici ore per ciascun CFU, come indicato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, all'articolo 2-bis, comma 4. Le attività di tirocinio diretto dovranno concludersi entro la prima metà del mese di ottobre 2025 considerando l'impegno di ore massimo pari a 15 Cfu per il percorso da 60 CFU e di 10 CFU per il percorso da 36 CFU per i vincitori di concorso di cui all'All. 5 del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

Il tirocinio diretto prevede:

- osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche;
- osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
- osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;
- affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.

Inoltre, richiamando nel quadro complessivo anche l'allegato A al D.M. 20 giugno 2014 n. 487 si possono prevedere nell'ambito delle attività di tirocinio:

- osservazione nella classe del tutor o in altre classi;
- osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti;
- attività didattiche a classe intera o con gruppi allievi (con la supervisione del tutor) quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal PTOF;
- partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di classe) e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, redazione e correzione di verifiche, elaborazione di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento.



Infine, la lettera di intenti MIM Protocollo nr. 7845 - del 28/06/2024 in un'ottica di semplificazione conseguente alla necessità di completare, a fronte della ristrettezza dei tempi di conclusione dei percorsi, l'esperienza di tirocinio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie accreditate, fermo quanto già previsto dai richiamati allegati al D.P.C.M., ritiene di individuare, a titolo esemplificativo, entro il perimetro dell'autonomia scolastica e universitaria, ulteriori connesse occasioni che potrebbero essere ricomprese nelle attività di tirocinio, laddove compatibili con il relativo periodo di svolgimento, quali:

- corsi di recupero organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti con sospensione del giudizio (debito formativo) per valutazioni, ottenute in sede di scrutinio finale, inferiori a sei decimi in una o più discipline;
- coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività concernenti P.C.T.O. e stage di studenti del terzo e quarto anno di licei, istituti tecnici, istituti professionali presso enti o aziende;
- per le scuole che siano soggetti attuatori o che vi abbiano aderito, partecipazione del corsista-tirocinante alle attività didattiche afferenti lo sviluppo dei progetti P.N.R.R. contro la dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali, attuazione del Piano Scuola 4.0, ovvero realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche;
- coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività riconducibili al c.d. "Piano Estate", nel caso in cui l'istituzione scolastica vi abbia aderito;
- affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla personalizzazione degli interventi, allo sviluppo delle competenze, disciplinari e trasversali, all'integrazione dei soggetti con disabilità;
- partecipazione e attività osservative da condursi in seno a: dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro finalizzati alla redazione, revisione e periodico aggiornamento della documentazione di istituto, allo sviluppo dei progetti in corso, all'autovalutazione e al miglioramento dei processi, all'orientamento in uscita, all'inclusione;
- partecipazione al lavoro collegiale di pianificazione, anche in chiave orientativa, di interventi finalizzati al recupero o al potenziamento degli apprendimenti.

Ove non fosse possibile la conclusione delle attività del tirocinio in ordine alle discipline afferenti alla propria classe di concorso, stante la preminente finalità di assicurare il completamento dei percorsi nei termini indicati, considerato che il tirocinio diretto consiste, tra l'altro, in "osservazione guidata delle attività svolte in classe mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche", non risulta esclusa la possibilità di espletare il tirocinio in discipline comunque affini alla classe di concorso cui si è iscritti. In quest'ultimo caso, è possibile svolgere le attività di Tirocinio diretto su

1. classe di concorso affine stesso grado
2. classe di concorso affine su altro grado SOLO se si tratta di CdC accorpate o con requisiti di accesso simili e SOLO se non sono presenti scuole nelle vicinanze con Tutor accoglienti disponibili (in tal caso sarà richiesta una rosa di istituti selezionabili).



In ogni caso, il tirocinio, con l'affiancamento dei tutor coordinatore di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, prevede la compilazione e la discussione dell'E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.

### Art 3 – Attività e obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- tenere un comportamento consono alla delicatezza della funzione educativa;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### Art. 4 - Il ruolo dei tutor coordinatori e tutor tirocinanti

Le attività di tirocinio, come previsto dal decreto D.P.C.M. menzionato, sono realizzate a cura di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di "tutor coordinatore" presso i centri e di "tutor dei tirocinanti" nelle istituzioni scolastiche.

I compiti dei tutor sono stati definiti come riportato nella successiva tabella.

Tutor coordinatore	Tutor tirocinanti
<p>Il tutor coordinatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando i corsisti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;</li> <li>b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;</li> <li>c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;</li> <li>d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.</li> </ul>	<p>Il tutor dei tirocinanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;</li> <li>b) accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.</li> </ul>

I tutor dei tirocinanti accolgono ed assistono i tirocinanti e ne organizzano l'attività, in accordo e collaborazione con i tutor



coordinatori. Ai tirocinanti non possono in alcun caso essere delegate funzioni o compiti pertinenti alla professionalità e alla responsabilità dei docenti d'aula. L'attività di assistenza ai tirocinanti comprende attività d'aula e attività extra-aula. L'attività d'aula comprende i seguenti compiti:

- accoglienza dei tirocinanti in aula, anche virtuale, durante lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica;
- assistenza agli interventi didattici effettuati dai tirocinanti;
- assistenza alle prove di valutazione realizzate dai tirocinanti;

L'attività extra-aula comprende i seguenti compiti:

- partecipazione alle riunioni organizzative del tirocinio;
- accompagnamento al tirocinante nell'attività di preparazione degli interventi didattici e nella conoscenza alla realtà locale.

L'incarico di Tutor Coordinatore è conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e di quanto previsto all'art. 10 del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

I Tutor dei tirocinanti che operano nelle scuole e affiancano i corsisti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche interessate tra i docenti a tempo indeterminato con almeno 5 anni di servizio d'insegnamento. Il collocamento in posizione di esonero o semiesonero dal servizio non è consentito per i tutor dei tirocinanti.

#### **Art. 5 – Compiti dell'Istituto scolastico.**

L'Istituto si impegna a predisporre e comunicare all'Università per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura dell'istituto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- la designazione del/dei tutor e la sua conformità a quanto stabilito dal citato Decreto Ministeriale n. 256 del 28 dicembre 2023;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione delle attività da svolgere e delle capacità/conoscenze da trasferire al tirocinante;
- attestazione finale di tirocinio: al termine del percorso, l'Istituto rilascia al tirocinante un apposito attestato che, debitamente controfirmato dal tutor e dal tirocinante, riporta:
  - il numero di ore di tirocinio svolte (tale numero deve essere pari a quello richiesto dalla normativa vigente);
  - le attività svolte durante il tirocinio.

Copia del predetto attestato è trasmesso dall'Istituto all'Università.

L'Istituto si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità contenute, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il tutor indicato dall'Istituto rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi.

#### **Art. 6 – Compiti dell'Università**

L'Università si impegna a:



- condividere con l'Istituto scolastico un progetto di tirocinio proposto dalla scuola, con modalità operative coerenti con le attività didattiche, i laboratori ed il tirocinio indiretto;
- curare la formazione dei tutor coordinatori per lo svolgimento delle loro funzioni;
- rilasciare ai docenti tutor e ai referenti dell'Istituto un'attestazione dell'attività formativa e/o organizzativa svolta, in relazione ad una certificazione del Dirigente Scolastico. In tale attestato dovrà essere indicato il nominativo dell'Istituto, l'oggetto e la durata del periodo di collaborazione;
- riconoscere all'Istituto per ogni tirocinante una somma pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00). Tale importo sarà versato sul conto corrente indicato dall'Istituto. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo pagamento del predetto importo dovuto a mancata o errata comunicazione del conto corrente.

#### **Art. 7 – Coperture assicurative**

Il tirocinante viene munito dall'Università di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative riguardano le attività svolte presso la sede o le sedi dichiarate nella domanda di tirocinio. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi identificativi della polizza stipulata dall'Università) ed all'Università.

Ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/2008, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Istituto, pertanto, quest'ultimo si impegna in caso di infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni ad effettuare la denuncia all'INAIL ed alla Questura di riferimento, trasmettendone copia all'Università.

In caso di infortunio che comporti una assenza dal lavoro di almeno un giorno, l'Istituto è tenuto a darne immediata comunicazione all'Università.

La posizione INAIL dell'Unicusano è la identificata dal seguente codice: 020679364/97.

#### **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.n.30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento Ue 2016/679. Per maggiori dettagli relativi al trattamento dei dati personali l'amministrazione universitaria invita a prendere visione della propria informativa reperibile presso l'Università ed il sito istituzionale della stessa.

#### **Art. 9. Interruzione del tirocinio.**

Il tirocinio può essere interrotto dallo studente solo per gravi motivi documentati. In ogni caso l'interruzione anticipata che non abbia consentito lo svolgimento delle ore necessarie per l'attribuzione dei crediti formativi non darà diritto all'assegnazione dei



CFU relativi al tirocinio né a ricevere l'attestazione relativa alle ore di tirocinio eventualmente già svolte. L'Istituto può interrompere il tirocinio in caso di gravi motivi o di comportamenti del tirocinante non conformi a quanto previsto dalla presente Convenzione ed è tenuto a comunicare all'Università e al tirocinante l'eventuale interruzione del tirocinio e le motivazioni sottese. In ogni caso, l'interruzione del tirocinio impedisce il riconoscimento delle somme di cui all'art. 7 a favore dell'Istituto.

#### **Art. 10 Relazione tra l'Università e l'Istituto scolastico.**

La collaborazione stabilita attraverso la presente Convenzione e la relazione continua che si sviluppa tra l'Università e l'Istituto possono promuovere lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione didattica ed educativa.

La relazione tra l'Università e l'Istituto è caratterizzata da parità, rispetto dell'autonomia reciproca, collaborazione e interazione. Con questo obiettivo, le parti che firmano il presente accordo si impegnano a condividere reciprocamente tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività.

#### **Art.11 Foro competente.**

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo amichevole, saranno devolute al Giudice ordinario - Foro esclusivo di competenza territoriale dell'Università degli Studi Niccolò Cusano tutte le controversie inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

#### **Art.12 Norme finali.**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### **Art. 13 - Disposizioni finali**

La presente convenzione, della durata di tre anni, rinnovabile tacitamente salvo comunicazione trasmessa mediante lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li,

Per l'Istituto Scolastico  
Il Dirigente Scolastico

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
NICCOLO' CUSANO – TELEMATICA ROMA